



**COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE**

C O P I A

REGOLAMENTO

**PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DEL COMUNE DI REANA DEL ROJALE**

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina e la concessione in uso dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale:
- a) palestra comunale;
 - b) palestra Scuola Media;
 - c) campo di calcio;
 - d) campo di calcio - satellite;
 - e) pista di atletica presso il campo di calcio.

ART. 2
GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi sono gestiti direttamente dal Comune.
2. Con deliberazione del Consiglio comunale la gestione può essere concessa ad enti, società sportive o ad associazioni locali regolarmente riconosciute. In caso di gestione mediante concessione ai soggetti di cui al precedente comma, i rapporti tra gli stessi e l'Amministrazione comunale dovranno essere disciplinati da apposita convenzione.
3. Della conservazione, del buon uso dei campi e degli impianti, della sicurezza degli utenti, dell'eventuale pubblico ammeso e dell'intera attività organizzativa sono responsabili gli organizzatori delle varie manifestazioni o esercitazioni, i firmatari delle apposite convenzioni, i dirigenti della scuola, nel caso di attività scolastiche.
4. L'utilizzo dei beni di che trattasi è soggetto alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici a domanda individuale.

ART. 3
DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione comunale consente l'uso dei campi di calcio e degli impianti sportivi a tutti gli enti, società e gruppi sportivi formalmente costituiti.
2. I campi e gli impianti possono essere utilizzati per allenamenti, gare, manifestazioni, esercitazioni varie ed ogni altra attività che abbia comunque finalità ricreative e/o sportive.

ART. 4

RICHIESTA DI UTILIZZAZIONE

1. Tutti i soggetti interessati all'uso degli impianti oggetto del presente Regolamento dovranno presentare domanda redatta in carta semplice, indirizzata all'Amministrazione comunale, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di utilizzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, o presidente dell'associazione, cui farà capo la responsabilità del titolo autorizzatorio, indicando nella stessa:

- a) generalità complete del richiedente, con espressa accettazione di responsabilità in ordine alla
- b) prevenzione antincendio ed alla sicurezza dei impianti;
- c) data di utilizzo, durata e orario richiesto;
- d) scopo della richiesta e programma della/e attività che si intende svolgere;
- e) assunzione di responsabilità in relazione all'attività che si intende svolgere;
- f) esonero dell'Amministrazione comunale per eventuali danni e/o responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall'utilizzo degli impianti e di quanto in essi contenuto.

2. Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione delle domande di utilizzo comporterà la non concessione dell'autorizzazione d'uso.

ART. 5

INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, sono individuate le seguenti unità organizzative di riferimento per la gestione dei beni oggetto del presente Regolamento:

- il Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato per quanto riguarda la custodia, manutenzione del campo e degli impianti;
- il Responsabile dell'Area Amministrativa o suo delegato per il rilascio dell'autorizzazione all'uso.

ART. 6

ISTRUTTORIA AI FINI DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

1. Il Responsabile del servizio o suo delegato curerà l'istruttoria finalizzata all'emissione del provvedimento autorizzatorio, verificando la conformità della richiesta alle presenti disposizioni regolamentari.

2. L'autorizzazione d'uso terrà conto della programmazione concertata con le varie Società ed Associazioni operanti nel territorio comunale e degli atti di indirizzo della

Giunta comunale. Eventuali ulteriori disponibilità verranno concesse sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste inoltrate.

3. Le chiavi di accesso ai locali saranno consegnate al titolare del provvedimento autorizzatorio o ad una persona munita di formale delega al momento del rilascio dell'autorizzazione ed a pagamento effettuato delle tariffe stabilite.

4. E' fatto assoluto divieto al soggetto autorizzato all'uso degli impianti di fare duplicato delle chiavi consegnate o di consegnarle a terzi. In caso di inosservanza di tali prescrizioni l'Amministrazione comunale si riserva di adottare ogni provvedimento e atto volto ad assicurare la tutela degli impianti di proprietà.

ART. 7

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti dei competenti Uffici comunali in ordine alla vigente normativa in materia di sicurezza, di pubblica sicurezza, ecc., in seguito al favorevole esito dell'istruttoria in ordine a quanto indicato dal presente Regolamento, il Responsabile del servizio o suo delegato emetterà il provvedimento di autorizzazione d'uso.

Nell'atto autorizzatorio saranno definite le modalità d'uso, la responsabilità ed ogni altro obbligo connesso.

2. Ove il responsabile del procedimento di autorizzazione d'uso lo ritenesse necessario, si potrà redigere verbale sui beni consegnati e sul loro stato di conservazione con il supporto dell'Ufficio Tecnico.

3. A cura del Responsabile dell'Area amministrativa o suo delegato sarà tenuto un calendario di utilizzo degli impianti sportivi.

ART. 8

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. Le quote di partecipazione alle spese di gestione per l'uso degli impianti sportivi sono determinate annualmente dal competente Organo comunale con apposita deliberazione.

2. Il titolare dell'atto autorizzatorio verserà, prima del rilascio dell'autorizzazione d'uso, l'importo dovuto alla Tesoreria comunale. L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere portata in visione al Responsabile del Servizio o al suo delegato.

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto non si procederà al rilascio dell'autorizzazione d'uso.

ART. 9 CAUZIONE

1. I soggetti previsti all'art. 2 dovranno eventualmente produrre idonea cauzione a garanzia del corretto utilizzo degli impianti sportivi, il cui ammontare è determinato o in sede di convenzione o con il provvedimento di autorizzazione.

2. La cauzione di cui al precedente comma dovrà essere versata in contanti presso la Tesoreria comunale o mediante polizza fideiussoria.

ART. 10 USO GRATUITO

1. Su esplicita richiesta presente nell'istanza, la Giunta comunale, per particolari attività ritenute meritevoli, potrà concedere, mediante propria deliberazione, l'uso gratuito degli impianti sportivi.

2. L'utilizzo dei beni da parte delle locali scuole avverrà a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento all'art. 4.

ART. 11 CONTROLLO

1. L'Amministrazione ed il personale comunale incaricato possono, in qualsiasi momento, accedere agli impianti e richiederne l'apertura per ispezionare, sospendere le attività ed ordinarne lo sgombero quando ciò sia ritenuto opportuno per motivi di sicurezza, igiene o per contrasto con quanto previsto nell'atto autorizzatorio.

ART. 12 RISERVA D'USO

1. L'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta comunale o con direttiva dell'Assessore competente, si riserva di disporre in qualsiasi momento degli impianti oggetto del presente Regolamento per attività, manifestazioni o iniziative diverse.

2. Nel caso che dette attività debbano interrompere o sospendere definitivamente l'uso da parte del titolare dell'autorizzazione, a questi sarà rimborsata corrispondente parte o la totalità della tariffa versata.

ART. 13
ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Faranno carico al concessionario le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, all'uopo espressamente esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

ART. 14
RESTITUZIONE DEL BENE

1. A conclusione del periodo di utilizzo del bene, il titolare dell'autorizzazione d'uso provvede alla sua restituzione.

2. Il Responsabile dell'Area amministrativa o suo delegato provvederà a far controllare da parte dell'Ufficio tecnico lo stato di conservazione dell'impianto .

3. Ad avvenuta constatazione del buono stato dell'impianto, si provvederà allo svincolo dell'eventuale cauzione.

ART. 15
RISARCIMENTO DANNI

1. Eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature dei beni concessi in uso, dovranno essere risarciti dal titolare dell'autorizzazione.

2. La cauzione di cui all'art. 9 sarà trattenuta parzialmente o totalmente a seconda dell'entità dei danni arrecati e valutati.

3. La valutazione del danno sarà eseguita dell'Ufficio tecnico comunale.

ART. 16
REVOCHE

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà la sospensione temporanea o definitiva dell'autorizzazione d'uso, senza possibilità di rivalsa per le quote già versate.

ART. 17
ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI REGOLAMENTI

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti regolamenti adottati in materia di uso degli impianti sportivi.

Art. 18
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore da **5 MAGGIO 2003**.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18 DEL 14.04.2003 ED E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 18 APRILE 2003 FINO AL 03 MAGGIO 2003.-

- Entrato in vigore il 05 MAGGIO 2003.-

Reana del Rojale, lì 05 MAGGIO 2003.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Russi dr. Roberto